



www.consulting3000.com

info@consulting3000.com

MILANO - ITALY

via Monti 8
20123

Tel. +39 (0)2 87167377

Fax +39 (0)2 70047188

PADOVA - ITALY

via Foscolo 18
35131

Tel. +39 (0)49 8364364

Fax +39 (0)49 8364364

Consultants & Lawyers in Italy

CONTRATTO DI NOLEGGIO DI NATANTE

CLAUSOLA 1 - ACCORDO DI NOLEGGIO

Il NOLEGGIANTE acconsente a noleggiare l'imbarcazione al NOLEGGIATORE e di non avviare altri accordi per il noleggio dell'imbarcazione medesima per lo stesso periodo. Il NOLEGGIATORE acconsente a noleggiare l'imbarcazione e s'impegna a corrispondere il Costo del Noleggio, il Fondo di Riserva Anticipata, il Costo di consegna/riconsegna, il Deposito a garanzia e tutti gli altri oneri concordati, in fondi disponibili, prima o alla data di scadenza prevista e sul Conto specificato in questo Contratto. L'unità deve essere utilizzata per navigazione in acque territoriali ed internazionali mediante l'imbarcazione convenuta, salva la prestazione aggiuntiva del servizio di diving e di attività sportive ai clienti in Sub-noleggio del NOLEGGIATORE. Il NOLEGGIANTE ha facoltà di stipulare ogni contratto di Sub-noleggio e trasporto relativo all'unità per lo stesso periodo di tempo convenuto. In caso di Sub-noleggio o di cessione totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, il NOLEGGIATORE rimane comunque responsabile verso il NOLEGGIANTE delle obbligazioni assunte con il contratto di Noleggio.

CLAUSOLA 2 - CONSEGNA

Prima dell'inizio del Periodo di Noleggio, il NOLEGGIANTE s'impegna a consegnare l'imbarcazione al Porto di Consegna e s'impegna a consegnare al NOLEGGIATORE l'imbarcazione perfettamente funzionante ed in ordine, stagna, forte, in perfetto stato di navigabilità, pulita, in buone condizioni e pronta al servizio, completamente attrezzata comprese le più moderne apparecchiature di salvataggio (comprese le giacche salvagente per bambini che compongano la comitiva del NOLEGGIATORE), nonché i prescritti documenti e le dotazioni di sicurezza previste per legge, provvista di un Comandante e di membri dell'equipaggio che siano in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla normativa vigente, qualificato ed accettabile, dotato di uniforme, assicurazione e vitto, per il quale sarà responsabilità del NOLEGGIANTE assicurarsi che nessun membro porti o usi a bordo droghe illegali o sia in possesso di armi (salvo quelle dichiarate sul manifesto di bordo) e che tutti osservino le leggi ed i regolamenti dei paesi nelle cui acque l'imbarcazione potrebbe entrare nel corso del presente contratto come contemplato dall'Autorità di Registrazione dell'imbarcazione stessa. La consegna deve altresì avvenire in condizioni tali da consentire al NOLEGGIATORE di usare l'imbarcazione stessa come esposto alla CLAUSOLA 13. Il NOLEGGIANTE non concede alcuna garanzia circa l'impiego e le doti di comfort dell'imbarcazione in condizioni di cattivo tempo per la navigazione ed i percorsi entro la Zona di Navigazione.

Il NOLEGGIANTE s'impegna, altresì, a mantenere a sue spese l'unità in condizioni di navigabilità, di piena efficienza ed idonea all'uso pattuito e pagare tutte le spese inerenti l'equipaggio (paghe, contributi, panatiche, etc.), nonché ad assicurarla e mantenerla assicurata con polizze corpi, r.c. e Kasko.

IL NOLEGGIANTE:

IL NOLEGGIATORE:

CLAUSOLA 3 - RICONSEGNA

Il NOLEGGIATORE s'impegna a riconsegnare l'imbarcazione al NOLEGGIANTE al Porto di Consegna originario (convenzionale Porto di Riconsegna), avendo saldato tutti i costi addebitati al conto del NOLEGGIATORE per la durata del Periodo di Noleggio, e nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta alla consegna, salvo per il normale deterioramento dovuto all'uso regolare. Il NOLEGGIATORE ha facoltà, se così desidera, di riconsegnare l'imbarcazione in un porto diverso e di sbarcare i propri clienti in Sub-noleggio anticipatamente alla scadenza del Periodo di Noleggio, ma tale diversa riconsegna e/o anticipazione non darà titolo al NOLEGGIATORE ad un rimborso totale del Costo del Noleggio, bensì ad uno sconto proporzionale al non-uso dell'imbarcazione, ricondotta all'originario porto di consegna, e convenzionalmente pari al 70% del nolo residuo. In caso siano necessarie riparazioni a spese del NOLEGGIATORE, questi dovrà effettuarle prima della riconsegna.

CLAUSOLA 4 – ZONA DI NAVIGAZIONE

Il NOLEGGIATORE limiterà la navigazione dell'imbarcazione entro la Zona di Navigazione e le regioni all'interno della Zona stessa, in cui l'imbarcazione è legalmente autorizzata a navigare. Il NOLEGGIATORE conterrà inoltre il tempo di navigazione ad una media di sei (6) ore al giorno, salvo espressa ed incondizionata autorizzazione del Capitano a superare detto limite. Il NOLEGGIATORE deve utilizzare l'unità esclusivamente per navigazione tra porti e ancoraggi buoni e sicuri compresi entro i limiti di navigazione convenuti, ove possa stare con sicurezza.

CLAUSOLA 5 – MASSIMO NUMERO DI PERSONE, RESPONSABILITÀ PER I MINORI E SICUREZZA DELLA COMITIVA DEL NOLEGGIATORE

- a) Per tutta la durata del Periodo del Noleggio, il NOLEGGIATORE non permetterà mai ad un numero di clienti in Sub-noleggio superiore al massimo ammesso, di pernottare o di partecipare alla crociera, ed inoltre, alla sola discrezione del Capitano, potrà ricevere a bordo un numero ragionevole di visitatori quando l'imbarcazione è attraccata in porto.
- b) Per i minori che fanno parte della comitiva, il NOLEGGIATORE avrà la responsabilità per la loro condotta ed il loro intrattenimento, ed i membri dell'equipaggio non avranno alcuna responsabilità per la loro condotta ed il loro intrattenimento.
- c) Essendo il noleggio di un'imbarcazione poco adatto a persone disabili o sotto cura medica, firmando il presente contratto, il NOLEGGIATORE garantisce l'idoneità fisica di tutti i membri della comitiva di clienti in Sub-noleggio per il percorso qui contemplato. Il NOLEGGIATORE e la sua comitiva di clienti in Sub-noleggio dichiarano di essere in possesso di tutti i visti e immunizzazioni richiesti per i paesi di approdo.
- d) Il NOLEGGIATORE si impegna espressamente: a non effettuare alcun tipo di commercio; a non tenere a bordo armi, esplosivi e sostanze stupefacenti, neanche per uso personale; a non ospitare a bordo dell'unità, in navigazione, persone in numero superiore a quello convenuto, esclusi i membri dell'equipaggio; ad indennizzare il NOLEGGIANTE per ogni perdita, danno o responsabilità derivante da qualsiasi infrazione alle precedenti



www.consulting3000.com

info@consulting3000.com

MILANO - ITALY

via Monti 8

20123

Tel. +39 (0)2 87167377

Fax +39 (0)2 70047188

PADOVA - ITALY

via Foscolo 18

35131

Tel. +39 (0)49 8364364

Fax +39 (0)49 8364364

Consultants & Lawyers in Italy

disposizioni. In caso di Subnoleggio, il NOLEGGIATORE rimane altresì responsabile verso il NOLEGGIANTE per le citate obbligazioni assunte con il contratto di noleggio.

IL NOLEGGIANTE:

IL NOLEGGIATORE:

CLAUSOLA 6 – EQUIPAGGIO

Il NOLEGGIANTE s’impegna a impiegare un Capitano adeguatamente qualificato ed accettabile da parte della compagnia d’assicurazione dell’imbarcazione nonché un equipaggio con esperienza adeguata, al quale provvederà in merito all’uniforme, all’assicurazione e al vitto compresi. Sarà responsabilità del NOLEGGIANTE assicurarsi che nessun membro dell’equipaggio porti o usi a bordo droghe illegali o sia in possesso di armi (salvo quelle dichiarate sul manifesto di bordo), e che sia il Capitano che i membri dell’equipaggio osservino le leggi ed i regolamenti dei paesi nelle cui acque l’imbarcazione potrebbe entrare nel corso del presente contratto.

IL NOLEGGIANTE:

IL NOLEGGIATORE:

CLAUSOLA 7 – AUTORITÀ DEL CAPITANO

Il NOLEGGIANTE garantisce che il Capitano dimostrerà verso il NOLEGGIATORE la stessa attenzione e lo stesso rispetto che riserverebbe al NOLEGGIANTE. Il Capitano rispetterà tutti gli ordini impartiti dal NOLEGGIATORE, purchè ragionevoli, riguardo la gestione, la conduzione e lo spostamento dell’imbarcazione, sempre che le condizioni del vento, del clima ed altre circostanze lo permettano. Il Capitano non avrà l’obbligo, comunque, di obbedire agli ordini che, a sua opinione, potrebbero portare l’imbarcazione in un porto o in un luogo non sicuro, o che, a sua opinione, potrebbero impedire al NOLEGGIATORE di riconsegnare l’imbarcazione stessa alla scadenza del Periodo del Noleggio, o che, a sua legittima opinione, potrebbero costituire una violazione della Clausola 13 e/o di altre Clausole del presente Contratto. Inoltre, e senza pregiudizio ad altri ricorsi da parte del NOLEGGIANTE, ove il Capitano avesse motivo di ritenere che il comportamento del NOLEGGIATORE o dei suoi clienti in Sub-noleggio non rispetti i requisiti della Clausola 13, e tale comportamento persistesse anche dopo che il Capitano abbia comunicato al NOLEGGIATORE il debito ammonimento in forma scritta, il Capitano avviserà il NOLEGGIANTE ed il Mediatore Marittimo, ed il NOLEGGIANTE avrà facoltà di portare a termine immediatamente il Noleggio o di ordinare al Capitano di riportare l’imbarcazione al porto di riconsegna, e la riconsegna comporterà la conclusione del Periodo del Noleggio. Il NOLEGGIATORE e/o i suoi clienti in Sub-noleggio sbarcheranno, dopo che il NOLEGGIATORE avrà saldato con il Capitano tutte le spese inevase, ed il NOLEGGIATORE non avrà diritto al rimborso di alcuna parte del Costo del Noleggio.

Il Comandante deve tenere confidenziale e segreto sia nei riguardi del NOLEGGIANTE che di terzi in genere il numero di persone e i dati personali della comitiva dei clienti in Sub-noleggio del NOLEGGIATORE; la mancata osservanza del presente obbligo dà titolo al NOLEGGIATORE a trattenere a titolo di penale convenzionale dal saldo del nolo Euro 20.000, oppure, qualora la violazione di tale obbligo di segretezza emerga in momento

successivo al saldo, le Parti stabiliscono sin d'ora che pari somma dovrà essere corrisposta a titolo di penale convenzionale dal NOLEGGIANTE.

Il Comandante deve rilevare, tramite apposito verbale scritto in contraddittorio con il NOLEGGIATORE, la quantità di combustibile presente a bordo alla consegna ed alla riconsegna; presentare al NOLEGGIATORE, al termine del noleggio, un resoconto per quanto possibile documentato di tutte le spese ed i costi a carico del NOLEGGIATORE e questi deve pagare al Comandante prima della riconsegna ogni somma ancora scoperta oppure, nel caso avesse anticipato più del dovuto, deve ricevere il rimborso corrispondente. Inoltre, se il NOLEGGIATORE o uno qualunque dei suoi clienti dovessero non rispettare quanto stabilito dal contratto e se tale comportamento si protrasse anche dopo che il Comandante abbia fatto rilevare ciò al NOLEGGIATORE per iscritto, allora il Comandante avrà il potere di condurre l'unità al porto previsto per la riconsegna e, a rientro avvenuto, il noleggio dovrà essere considerato concluso; in questo caso il NOLEGGIATORE non avrà diritto ad alcun rimborso.

Per quanto riguarda l'uso di attrezzature per gli sport acquatici, come definito alla Clausola 16, il Capitano avrà l'autorità di negare l'uso di particolari attrezzature al NOLEGGIATORE o a tutti i suoi clienti in Sub-noleggio che, a suo giudizio, dimostrassero scarsa attitudine, o che si comportassero in maniera pericolosa o avventata, o che non dimostrassero alcun riguardo per la sicurezza delle altre persone.

IL NOLEGGIANTE:

IL NOLEGGIATORE:

CLAUSOLA 8 – NOLO E COSTI OPERATIVI

Il NOLEGGIATORE deve pagare al NOLEGGIANTE il nolo relativo al periodo di noleggio pattuito nei modi e nei termini convenuti; versare il fondo di Riserva Anticipata (F.R.A.) nei modi e termini convenuti; versare, a garanzia di qualsiasi obbligazione a suo carico derivante dal presente contratto, il deposito cauzionale nei modi e termini convenuti.

Il NOLEGGIATORE deve:

a) pagare il 50% (cinquanta per cento) del nolo complessivo al NOLEGGIANTE, dedotte le provvigioni spettanti al Mediatore, tramite bonifico bancario da eseguire entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di avvenuta consegna dell'unità al NOLEGGIATORE.

b) versare il fondo di Riserva Anticipata (F.R.A.) al NOLEGGIANTE o al Comandante, tramite bonifico bancario da eseguire entro 7 (sette) giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo di noleggio.

c) pagare le spese di consegna e/o di riconsegna al NOLEGGIANTE tramite bonifico bancario da eseguire entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di avvenuta consegna o riconsegna dell'unità al NOLEGGIATORE.

d) pagare il saldo del nolo complessivo al NOLEGGIANTE tramite bonifico bancario da eseguire entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza, in durata, del periodo di noleggio.

Il NOLEGGIATORE deve sostenere tutte le spese, c.d. Fondo di Riserva Anticipata (F.R.A.), per la fornitura di combustibile, di olio lubrificante, di acqua, di elettricità, del cibo e delle bevande per sé ed i suoi clienti, i costi di comunicazione ed in genere tutte le spese ed i costi conseguenti all'utilizzo dell'unità da parte del NOLEGGIATORE e dei suoi clienti;

deve, inoltre, sostenere i danni non indennizzabili dall'assicuratore per fatto dolo o colpa del NOLEGGIATORE stesso e dei suoi clienti.

Il NOLEGGIATORE deve versare nei modi e nei termini convenuti il F.R.A. tale somma sarà messa a disposizione del Comandante e verrà da questi gestita durante il noleggio per fare fronte alle spese generate dagli ordini e dalla presenza a bordo del NOLEGGIATORE e dei suoi clienti.

Sono a carico del NOLEGGIATORE i costi operativi di F.R.A., come poco sopra definiti, per la durata del Periodo del Contratto sia per sé sia per i clienti in Sub-noleggio. Avendo versato il Fondo di Riserva Anticipata (F.R.A.) sul conto del Mediatore Marittimo, come prescritto dal presente accordo, il NOLEGGIATORE non sarà tenuto a versamenti ulteriori e sarà tenuto regolarmente informato dal Capitano circa l'esborso della voce F.R.A. Spetterà al NOLEGGIANTE assicurarsi che il Capitano sia coscienzioso nell'amministrazione delle spese sotto la voce F.R.A., eventuali dispendi del Comandante al di sopra del valore F.R.A. concordato dovranno essere posti a carico del NOLEGGIANTE.

Al termine del Periodo del Noleggio, e prima dello sbarco, il Capitano fornirà al NOLEGGIATORE un conto dettagliato di tutte le spese, con le ricevute giustificative disponibili, ed il NOLEGGIATORE rimetterà al capitano il saldo delle spese, oppure il Capitano restituirà al NOLEGGIATORE il saldo in eccedenza, a seconda dei casi.

Il pagamento a fronte di esigenze o attrezzature speciali, trasporto su terra o gite ed altre spese che normalmente non rientrano nei costi operativi dell'imbarcazione, e che siano espressamente richieste da clienti in Sub-noleggio del NOLEGGIATORE, saranno poste a carico del NOLEGGIATORE, mediante rimessa al Capitano all'atto dell'imbarco unitamente al F.R.A., altrimenti il loro esborso potrà essere effettuato anticipatamente tramite il conto del Mediatore Marittimo o del NOLEGGIANTE, ferma la compensazione con crediti verso il NOLEGGIATORE.

Salvo accordi specifici anticipatamente redatti per iscritto, le rimesse a fronte dei costi operativi, ecc., saranno effettuate usando la stessa valuta usata per il Costo del Noleggio.

IL NOLEGGIANTE:

IL NOLEGGIATORE:

CLAUSOLA 9- IMPEDIMENTI ALLA CONSEGNA, MANCATI PAGAMENTI, SOSPENSIONE DEL NOLO

a) Ove, per motivi di forza maggiore, (definiti alla Clausola 18 (a)), il NOLEGGIANTE mancasse di consegnare l'imbarcazione al NOLEGGIATORE al Porto di Consegna all'inizio del Periodo del Noleggio, ma la consegna è effettuata entro quarantotto (48) ore dalla data d'inizio prevista, il NOLEGGIANTE restituirà al NOLEGGIATORE parte del Costo del Noleggio ad un tasso giornaliero proporzionale, ovvero, se concordato, il NOLEGGIANTE concederà un prolungamento proporzionale del Periodo del Noleggio. Oltre il termine delle quarantotto (48) ore, la mancata consegna è regolata, come se la forza maggiore non stesse operando, in conformità della voce b seguente.

IL NOLEGGIANTE:

IL NOLEGGIATORE:

b) Qualora il NOLEGGIANTE non potesse effettuare la consegna dell'imbarcazione al Porto di Consegna, all'inizio del Periodo di Noleggio, per motivi diversi dalla forza

maggiore, il NOLEGGIANTE dovrà restituire al NOLEGGIATORE tutte le somme pagate e, inoltre, sarà tenuto ad indennizzare il NOLEGGIATORE contro qualsiasi danno o perdita che dovesse subire a seguito della mancata disponibilità dell'unità o per l'annullamento di un successivo contratto di Sub-noleggio o il ritardo nella consegna a detto Sub-noleggiatore.

c) In caso di mancato pagamento dell'acconto nei modi e nei termini convenuti, il presente contratto dovrà ritenersi nullo risolto di diritto. In caso di mancato pagamento del saldo e/o versamento del fondo di riserva anticipato (FRA) e/o del deposito cauzionale nei modi e nei termini convenuti, in assenza di giusta causa, il presente contratto sarà potrà essere considerato dichiarato risolto di diritto e l'Armatore o il NOLEGGIANTE potrà trattenere tutti i pagamenti ricevuti con diritto al risarcimento dei danni. La facoltà di avvalersi della predetta clausola di risoluzione automatica potrà essere fatta valere dall'Armatore o dal NOLEGGIANTE dopo 20 (venti) giorni dal decorso del termine ultimo previsto per il pagamento, previa diffida ad adempiere da inviarsi al NOLEGGIATORE mediante raccomandata a/r da recapitarsi con almeno 8 (otto) giorni di preavviso rispetto al decorso dei predetti 20 (venti) giorni.

CANCELLAZIONE DA PARTE DEL NOLEGGIANTE

d) Qualora, prima dell'inizio del Periodo del Noleggio riportato nella scheda introduttiva (clausole speciali) del presente Contratto, il NOLEGGIANTE comunichi l'avviso di cancellazione tramite il Mediatore Marittimo, se la cancellazione sia dovuta a cause di forza maggiore, si applicherà il regolamento descritto sopra alla voce a).

e) Nei casi in cui la cancellazione fosse dovuta a motivi diversi dalla forza maggiore, il NOLEGGIANTE dovrà restituire al NOLEGGIATORE tutte le somme pagate e, inoltre, sarà tenuto ad indennizzare il NOLEGGIATORE contro qualsiasi danno o perdita che dovesse subire a seguito della mancata disponibilità dell'unità o per l'annullamento di un successivo contratto di Sub-noleggio o il ritardo nella consegna ad detto Sub-noleggiatore.

SOSPENSIONE DEL NOLO

f) Se dopo la consegna al NOLEGGIATORE e per fatto non imputabile al medesimo:

i) l'unità non fosse in grado di fornire le sue prestazioni per un periodo non superiore alle 24 (ventiquattro) ore consecutive o di 1/10 (un decimo) della durata del noleggio, quale sia il più breve, a causa di guasti alle macchine od altri apparati di bordo, di danni allo scafo od altro sinistro, il nolo sarà sospeso dal momento in cui si è verificata l'interruzione fino al momento in cui l'unità potrà riprendere il servizio nella stessa posizione di rotta o equivalente; il combustibile, l'olio lubrificante e l'acqua consumati durante il periodo di interruzione saranno a carico del NOLEGGIANTE e saranno contabilizzati al prezzo dell'ultimo rifornimento. Resta ferma la scadenza del contratto, salvo patto contrario.

ii) l'unità andasse perduta o l'interruzione per le cause sopra citate dovesse superare le 24 (ventiquattro) ore consecutive o 1/10 (un decimo) della durata del noleggio, quale sia il più breve, il NOLEGGIATORE potrà invocare la risoluzione del presente contratto dandone immediata comunicazione scritta al Comandante. Qualsiasi compenso pagato in anticipo, a partire dal momento in cui si è verificata l'interruzione o la perdita, dovrà essere restituito al NOLEGGIATORE, che avrà pure il diritto al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio per sé ed i suoi clienti necessarie a raggiungere il porto previsto per la riconsegna.

In queste circostanze la riconsegna dell'unità dell'unità avverrà nel luogo ove si è verificata l'interruzione o laddove l'unità è andata perduta.

La rilevazione di ogni interruzione deve avvenire tramite apposito verbale, redatto in contraddittorio tra il Comandante ed il NOLEGGIATORE.

CLAUSOLA 10 – RITARDO DI RICONSEGNA

a) Qualora la riconsegna dell'imbarcazione fosse ritardata per motivi di forza maggiore, la riconsegna stessa dovrà essere effettuata immediatamente dopo e non appena possibile. Nel frattempo, le condizioni descritte al presente Contratto rimarranno in vigore, ma senza penalità, costi o altre sanzioni contro od a carico del NOLEGGIATORE.

b) Qualora il NOLEGGIATORE mancasse di effettuare la riconsegna dell'imbarcazione al Porto di Riconsegna alla convenuta data di scadenza del periodo di noleggio, indicata nelle clausole speciali della Scheda introduttiva del presente contratto, e tale mancanza fosse dovuta ad un ritardo intenzionale, ovvero ad un cambio di itinerario programmato ed eseguito senza il consenso del Capitano, il NOLEGGIATORE corrisponderà senza indugio al NOLEGGIANTE, mediante rimessa telegrafica effettuata sul conto del Mediatore Marittimo, i diritti di controstaia calcolati secondo la tariffa giornaliera, più il trenta dieci per cento (1030%) della tariffa giornaliera. Qualora il ritardo fosse superiore a ventiquattro (24) ore, il NOLEGGIATORE, risarcirà il NOLEGGIANTE le perdite e gli eventuali danni che il NOLEGGIANTE sosterrà per il mancato utilizzo dell'imbarcazione o la cancellazione, o per il ritardo nella consegna di successivi contratti di noleggio dell'imbarcazione stessa.

CLAUSOLA 11 – CANCELLAZIONE DA PARTE DEL NOLEGGIATORE

Qualora il NOLEGGIATORE dovesse comunicare la cancellazione del presente Contratto, anticipatamente ovvero all'inizio del Periodo del Noleggio, il NOLEGGIATORE dovrà corrispondere tutte le somme dovute al NOLEGGIANTE, e rimaste non pagate alla data della cancellazione. Qualora il NOLEGGIATORE dovesse comunicare la cancellazione o se il NOLEGGIATORE fosse inadempiente dopo aver ricevuto l'avviso di pagamento delle somme previste dal presente Contratto, il NOLEGGIANTE avrà il diritto di considerare il presente Contratto come ripudiato dal NOLEGGIATORE e di trattenere tutte le somme corrisposte. Qualora la cancellazione dipenda da causa imputabile alla compagnia di clienti di sub-noleggio, il NOLEGGIANTE avrà diritto di ricevere il pagamento delle somme di cui sopra al momento in cui le stesse verranno pagate dalla compagnia dei clienti in sub-noleggio al NOLEGGIATORE.

CLAUSOLA 12 – AVARIA O FUORI SERVIZIO

In caso, a consegna avvenuta, l'imbarcazione dovesse essere messa fuori servizio a causa di un guasto meccanico, arenamento, collisione o altro evento che impedisca l'utilizzo plausibile dell'imbarcazione stessa da parte del NOLEGGIATORE per un periodo compreso tra dodici (12) e quarantotto (48) ore consecutive ovvero un decimo del Periodo del Noleggio, quale che sia il più breve (ed è dimostrato che l'avaria dell'imbarcazione non sia attribuibile ad intervento o a mancanza da parte del NOLEGGIATORE), il



www.consulting3000.com

info@consulting3000.com

MILANO - ITALY

via Monti 8

20123

Tel. +39 (0)2 87167377

Fax +39 (0)2 70047188

PADOVA - ITALY

via Foscolo 18

35131

Tel. +39 (0)49 8364364

Fax +39 (0)49 8364364

Consultants & Lawyers in Italy

NOLEGGIANTE effettuerà un rimborso parziale del Costo del Noleggio per il periodo in cui l'imbarcazione è fuori servizio, oppure, dietro mutuo accordo, concederà un prolungamento del Periodo del Noleggio, proporzionato al periodo di avaria. Ove il NOLEGGIATORE desideri avvalersi di questa clausola, dovrà avvisare immediatamente e per iscritto il Capitano. Le spese ordinarie, sostenute durante il periodo in cui l'imbarcazione è fuori servizio, saranno sempre a carico del NOLEGGIANTE.

Nell'eventualità di perdita totale effettiva o relativa, ovvero qualora l'imbarcazione fosse fuori servizio come in precedenza descritto per un periodo superiore a quarantotto (48) ore o ad un decimo del Periodo del Noleggio, quale che sia il più breve, il NOLEGGIATORE avrà facoltà di interrompere il presente Contratto avvisando per iscritto il NOLEGGIANTE o il Mediatore Marittimo oppure il Capitano, ove non siano disponibili mezzi di comunicazione. Subito dopo tale cancellazione, e non appena fattibile, il NOLEGGIANTE restituirà il Costo del Noleggio senza interesse, in proporzione al Periodo del Noleggio rimasto inutilizzato dopo la data, e l'orario, in cui avvenne la perdita o l'avarìa. Nell'eventualità di tale cancellazione, il NOLEGGIATORE potrà effettuare la riconsegna abdicando il possesso dell'imbarcazione ove essa si trova. Il NOLEGGIATORE avrà diritto a richiedere al NOLEGGIANTE il rimborso del costo sostenuto per il ritorno della compagnia dei clienti del NOLEGGIATORE in Sub-noleggio al porto di riconsegna, con i normali mezzi di trasporto, nonché per le plausibili spese di pernottamento sostenute.

In alternativa, dopo un periodo consecutivo di avaria superiore a quarantotto (48) ore o ad un decimo del Periodo del Noleggio, quale che sia il più breve, e a seconda della natura e della gravità dell'avarìa, e di comune accordo, il NOLEGGIATORE avrà facoltà di scegliere se rimanere a bordo per la durata del Periodo del Noleggio, in qual caso il NOLEGGIATORE rinuncerà a qualsiasi rivalsa, susseguente o addizionale, nei confronti del NOLEGGIANTE.

IL NOLEGGIANTE:

DOTAZIONE DI SICUREZZA

IL NOLEGGIATORE:

Su ogni imbarcazione tipo yacht in dotazione alla flotta del NOLEGGIANTE sarà installata una apparecchiatura elettronica di controllo. Detta apparecchiatura, MTS*3000 della Marine Tracking System, ha la funzione di registrare ogni 60" la posizione dell'imbarcazione, la profondità dell'acqua, la velocità dell'imbarcazione, il numero di giri del propulsore, eventuali allarmi per surriscaldamento dell'acqua di raffreddamento del motore o per insufficiente pressione olio, urti o collisioni dello scafo. I dati vengono memorizzati dallo strumento ed al termine del NOLEGGIO saranno trasferiti su di un PC per verificare il corretto uso dell'imbarcazione locata. Tali dati saranno riportati in forma anonima all'interno di un data base e verranno custoditi dallo stesso NOLEGGIANTE nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy.

IL NOLEGGIANTE:

IL NOLEGGIATORE:

CLAUSOLA 13 – USO DELL'IMBARCAZIONE

Il NOLEGGIATORE s'impegna all'osservanza, anche a nome dei suoi clienti in Sub-noleggio, delle leggi e delle norme vigenti in ogni paese nelle cui acque l'imbarcazione entrerà nel corso del Noleggio.

Il NOLEGGIATORE Capitano controllerà che nessun animale sia portato a bordo senza l'espressa approvazione scritta da parte del NOLEGGIANTE. Il NOLEGGIATORE avrà la responsabilità di assicurare che il comportamento della compagnia dei suoi clienti in Sub-noleggio non molesti altre persone o possa screditare il nome dell'imbarcazione. Il NOLEGGIATORE ed i suoi clienti in Sub-noleggio tratteranno l'equipaggio con la dovuta cortesia.

IL NOLEGGIANTE:

IL NOLEGGIATORE:

Il Capitano porterà immediatamente all'attenzione del NOLEGGIATORE l'eventuale violazione di queste condizioni da parte del NOLEGGIATORE stesso o dei suoi clienti in Sub-noleggio: qualora tale condotta dovesse continuare, il Capitano informerà il NOLEGGIANTE o il suo Mediatore Marittimo, ed il NOLEGGIANTE potrà, previa comunicazione scritta al NOLEGGIATORE, forzare l'annullamento del Contratto come contemplato dalla Clausola 7 del presente Contratto.

Qualora il NOLEGGIATORE o uno degli clienti in Sub-noleggio dovesse contravvenire le leggi o le norme di uno dei paesi di approdo, in seguito alla quale uno dei membri dell'equipaggio fosse arrestato, multato o incarcerato, o l'imbarcazione stessa potrebbe essere bloccata, arrestata, fermata o multata, il NOLEGGIATORE s'impegna a indennizzare il NOLEGGIANTE contro eventuali perdite, danni o oneri sostenuti dal NOLEGGIANTE, ed il NOLEGGIANTE si riserva il diritto di terminare immediatamente il presente Contratto, previa comunicazione al NOLEGGIATORE. A bordo è assolutamente vietato l'uso o il possesso di droghe illegali e di qualsiasi arma (particolarmente armi da fuoco) – ogni infrazione sarà considerata dal NOLEGGIANTE causa sufficiente per annullare immediatamente il Contratto, senza possibilità di rimborso o di rivalsa contro il NOLEGGIANTE.

CLAUSOLA 14 –ASSEGNAZIONE

Il NOLEGGIATORE ha facoltà di sub-noleggiare l'imbarcazione prevista dal presente Contratto, vale a dire concedere e/o assegnare i diritti nascenti dal presente contratto e la relativa imbarcazione senza previa autorizzazione scritta del NOLEGGIANTE.

CLAUSOLA 15 – VENDITA DELL'IMBARCAZIONE

a) Il NOLEGGIANTE s'impegna a non vendere l'imbarcazione durante il corso del Periodo del Noleggio, come determinato a Pag. 1 del presente Contratto.

b) Qualora il NOLEGGIANTE dovesse concordare la vendita dell'imbarcazione dopo aver firmato il presente Contratto, ma prima della consegna al NOLEGGIATORE, il NOLEGGIANTE dovrà comunicare per iscritto la vendita al NOLEGGIATORE tramite il Mediatore Marittimo. Questa informazione dovrà essere considerata di natura strettamente riservata da tutte le parti del Contratto.

In caso di vendita dell'imbarcazione, si applicheranno le seguenti disposizioni:

i) Il NOLEGGIANTE disporrà affinché l'Acquirente soddisfi il Contratto con le stesse condizioni e termini mediante assegnazione al presente Contratto. Qualora l'Acquirente

rilevasse il Contratto con le stesse condizioni e termini, nessuna penalità sarà imposta al NOLEGGIANTE e il Mediatore Marittimo non avrà diritto a provvigione addizionale.

ii) Qualora l'Acquirente non sia disposto o non sia in grado di soddisfare il contratto, il NOLEGGIANTE nomina il Mediatore Marittimo affinché procuri l'imbarcazione di noleggio o una sostitutiva di caratteristiche o condizioni simili uguali o superiori per la durata del Periodo del Noleggio. Qualora fosse disponibile un'imbarcazione sostitutiva adeguata, un nuovo Contratto sarà preparato e quello originale sarà annullato. Il NOLEGGIANTE dovrà corrispondere la provvigione al Mediatore Marittimo sul Contratto originale ed il Mediatore Marittimo potrà trattenere l'eventuale provvigione dovuta per l'imbarcazione sostitutiva.

iii) Qualora il NOLEGGIANTE non fosse in grado di procurare un'imbarcazione simile uguale o superiore da fornire al NOLEGGIATORE alle stesse condizioni del Contratto originale, ovvero il NOLEGGIATORE dovesse rifiutare l'imbarcazione sostitutiva (il NOLEGGIATORE non dovrà rifiutare l'imbarcazione sostitutiva di qualità simile o superiore senza giusta causa), allora il presente Contratto sarà considerato annullato dal NOLEGGIANTE come contemplato dalla clausola 9. Le somme versate dal NOLEGGIATORE saranno rimborsate immediatamente e senza detrazione alcuna inoltre il NOLEGGIANTE sarà tenuto ad indennizzare il NOLEGGIATORE contro qualsiasi danno o perdita che dovesse subire a seguito della mancata disponibilità dell'unità o per l'annullamento di un successivo contratto di Sub-noleggio o il ritardo nella consegna ad detto Sub-noleggiatore. Il NOLEGGIANTE corrisponderà al Mediatore Marittimo la provvigione totale come concordata per il Contratto originale.

IL NOLEGGIANTE:

IL NOLEGGIATORE:

CLAUSOLA 16 – ASSICURAZIONE

a) Il NOLEGGIANTE deve assicurare e tenere assicurata l'unità per tutta la durata della noleggio tramite polizza corpi stimata comprendente i casi di avaria particolare e ricorso terzi 4/4, nonché stipulare idonea polizza assicurativa R.c. e Kasko a copertura della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dell'unità e a copertura dei terzi trasportati. Il NOLEGGIATORE può richiedere che prima dell'imbarco gli sia fornita copia di tutte le polizze per consultazione, di cui in ogni caso deve essere presente copia a bordo del singolo yacht. Se il NOLEGGIATORE non ritenesse sufficienti i massimali di copertura dovrà darne comunicazione scritta al NOLEGGIANTE, il quale sarà tenuto ad elevarli fino ai limiti richiesti, ma le spese relative saranno a carico del NOLEGGIATORE. Sono in ogni caso a carico del NOLEGGIATORE i danni non indennizzabili dall'assicuratore per fatto o colpa del NOLEGGIATORE stesso e dei suoi clienti, fermo che il NOLEGGIATORE può usufruire delle polizze del NOLEGGIANTE in prima istanza, salvo rimborsare il dovuto. Inoltre, la copertura non dovrà in nessun caso essere inferiore a quella fornita sotto le Clausole dell'Institute Yacht 1.11.85 ed altre voci estese a fornire l'Autorizzazione al Noleggio e la copertura della responsabilità verso Terzi, la responsabilità per lo Sci Acquatico ed altre responsabilità associate all'uso da parte del NOLEGGIATORE e da parte di altre persone da lui autorizzate, riguardante mezzi acquatici personali/ad uso personale ed altri simili mezzi motorizzati, come pure windsurfer, dinghy, catamarani ed altre attrezzature per lo sport acquatico che si trovano a bordo dell'imbarcazione. Infine, il NOLEGGIATORE provvederà a stipulare un'assicurazione a parte per gli effetti personali, sia a bordo che a terra, e per eventuali

spese medicali/mediche o collegate a infortuni non coperti dalle assicurazioni dell'imbarcazione fornite dal NOLEGGIANTE.

L'assicurazione coprirà inoltre Guerre e Scioperi, e comprenderà la copertura dell'equipaggio per lesioni ed altre responsabilità verso terzi riportate nel corso del loro incarico. Il NOLEGGIATORE avrà diritto di usufruire delle assicurazioni del NOLEGGIANTE.

b) Tutte le assicurazioni saranno soggette alle condizioni ed agli eccessi (detraibili) normali per un'imbarcazione di questa stazza e di questo tipo. Copia della documentazione assicurativa applicabile sarà disponibile per l'esame da parte del NOLEGGIATORE prima dell'inizio del noleggio, previa richiesta al NOLEGGIANTE, e sarà disponibile a bordo.

c) Normalmente, la responsabilità del NOLEGGIATORE sarà limitata ai costi ed alle perdite sostenute nel corso delle opere di riparazione dei danni causati dal NOLEGGIATORE o dai suoi clienti in Sub-noleggio (intenzionalmente o meno) all'imbarcazione o a terzi sino al limite previsto dall'eccesso (detraibile) dalla polizza assicurativa del NOLEGGIANTE per ogni singolo incidente o evento. In ogni caso, la responsabilità del NOLEGGIATORE non dovrà superare l'ammontare dell'eccesso (detraibile) pari all'uno per cento (1%) della somma globale assicurata.

d) Il NOLEGGIATORE potrà essere responsabile per una somma superiore all'eccesso (detraibile) per un singolo incidente o evento, qualora il NOLEGGIATORE, o uno dei clienti in Sub-noleggio, abbia agito (intenzionalmente o meno) in maniera tale da annullare o limitare la copertura prevista dall'assicurazione del NOLEGGIANTE.

e) Il NOLEGGIATORE provvederà a stipulare un'assicurazione a parte per gli effetti personali, sia a bordo che a terra, e per eventuali spese mediche o collegate a infortuni non coperti dall'assicurazione dell'imbarcazione.

IL NOLEGGIANTE:

IL NOLEGGIATORE:

CLAUSOLA 17 - DEPOSITO CAUZIONALE

Il NOLEGGIATORE, a garanzia di qualsiasi obbligazione a suo carico derivante dal presente contratto, deve versare il deposito cauzionale nei modi e nei termini convenuti. Tale somma sarà custodita dal Mediatore Marittimo per conto del NOLEGGIANTE nei modi previsti dalle leggi vigenti e dovrà essere restituita al NOLEGGIATORE, senza interessi, entro il primo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di noleggio o a quello della definizione di tutte le questioni in disputa.

CLAUSOLA 18 – FORZA MAGGIORE E ALTRE DEFINIZIONI

a) FORZA MAGGIORE

Ai fini del presente contratto sono considerati causa di Forza Maggiore gli Atti di Dio o qualsiasi accadimento al di fuori del ragionevole controllo del NOLEGGIANTE e del NOLEGGIATORE (es.: fatti di Principi, Governanti e Popolo, guerra dichiarata o meno, terrorismo, pirateria, incendio, esplosione, accidente della navigazione, fortuna o accidente di mare, scioperi, serrate ed altri contrasti sindacali, sommosse, rivolte, blocchi

marittimi, invasioni, sabotaggio, tempeste, collisioni, arenamento, nebbia difetti alle macchine, allo scafo e agli apparati di bordo non imputabili a responsabilità del NOLEGGIANTE, gravi avarie meccaniche o elettriche su cui l'equipaggio non ha alcun controllo e non provocate dalla negligenza del NOLEGGIANTE). Modifiche nella composizione dell'equipaggio non costituiscono forza maggiore. La forza maggiore non esonera il NOLEGGIANTE dal pagamento della provvigione al Mediatore Marittimo.

b) NOLEGGIANTE, NOLEGGIATORI E MEDIATORE MARITTIMO

All'interno del presente Contratto, i termini 'NOLEGGIANTE', 'NOLEGGIATORE' e 'Mediatore Marittimo' ed i relativi pronomi si applicheranno sia che il NOLEGGIANTE, il NOLEGGIATORE o il Mediatore Marittimo siano di sesso maschile, femminile, o una società, singolare o plurale, a seconda del caso.

CLAUSOLA 19 – VALORE DI RECUPERO

Per la durata del Noleggio, i vantaggi eventualmente derivanti dal relitto, dal recupero e dall'opera di rimorchio, dopo aver corrisposto le spettanze all'equipaggio, le somme e le spese collegate al periodo in esame, saranno condivisi in parti uguali tra il NOLEGGIANTE ed il NOLEGGIATORE.

IL NOLEGGIANTE:
SALVATAGGIO

IL NOLEGGIATORE:

Il compenso netto per salvataggio e assistenza prestata ad altre unità sarà ripartito in parti uguali tra il NOLEGGIANTE ed il NOLEGGIATORE. Tutte le misure prese dal NOLEGGIANTE per stabilire l'ammontare del compenso spettante per il salvataggio e per ottenerne il pagamento saranno vincolanti per il NOLEGGIATORE.

CLAUSOLA 20 - ARBITRATO & LEGGE APPLICABILE

Per quanto non disposto dal presente contratto si fa espresso richiamo alla legge italiana. La risoluzione di ogni e qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà risolta tramite Arbitrato libero presso la Camera Arbitrale Marittima di Venezia.

IL NOLEGGIANTE:

IL NOLEGGIATORE:

CLAUSOLA 21 – MEDIATORE MARITTIMO

Il NOLEGGIANTE ed il NOLEGGIATORE riconoscono il Mediatore Marittimo eventualmente nominato, quale unico intermediario del presente contratto e parte di questo solo per quanto attiene all'attività di mediazione svolta in favore di ambo le parti. La provvigione spettante al Mediatore è dovuta contestualmente alla conclusione del presente contratto, deve essere calcolata sul nolo lordo complessivo, è pagata dal NOLEGGIANTE, si intende acquisita anche se il contratto



www.consulting3000.com

info@consulting3000.com

MILANO - ITALY

via Monti 8

20123

Tel. +39 (0)2 87167377

Fax +39 (0)2 70047188

PADOVA - ITALY

via Foscolo 18

35131

Tel. +39 (0)49 8364364

Fax +39 (0)49 8364364

Consultants & Lawyers in Italy

venisse meno per qualsiasi causa compresa la Forza Maggiore e deve essere corrisposta anche sulle eventuali spese di consegna e/o di riconsegna, nonché sull'eventuale estensione del periodo di noleggio.

Inoltre, il NOLEGGIANTE ed il NOLEGGIATORE conferiscono al Mediatore Marittimo, che accetta, l'incarico di svolgere la funzione di Depositario, autorizzandolo a ricevere, custodire e trasferire il nolo, il fondo per approvvigionamenti, le spese di consegna e/o di riconsegna ed il deposito cauzionale secondo le previsioni contenute nel presente contratto.

IL NOLEGGIANTE:

IL NOLEGGIATORE:

CLAUSOLA 22 – PAGAMENTO AI PROPRIETARI DEL COSTO DEL NOLEGGIO E DI ALTRE SOMME

Tutte le somme ricevute dal Mediatore Marittimo a fronte del presente Contratto, saranno immediatamente trasferite al NOLEGGIANTE e trattenute in un conto designato nella valuta specificata dal Contratto. Il cinquanta per cento (50%) del Costo del Noleggio sarà trasferito dal Mediatore Marittimo al NOLEGGIANTE, dopo detrazione dell'ammontare globale della provvigione, tramite bonifico bancario, alla data d'inizio del Periodo di Noleggio, ovvero il primo giorno lavorativo successivo. Il Fondo di Riserva Anticipata (F.R.A.) sarà corrisposto dal Mediatore Marittimo al Capitano, o al NOLEGGIANTE per inoltro tramite bonifico bancario al Capitano prima dell'imbarco. I Costi di Consegna/Riconsegna (ove applicabile) saranno corrisposti con la prima rimessa al NOLEGGIANTE, oppure pagati direttamente al Capitano. Il saldo del Costo del Noleggio sarà corrisposto direttamente al NOLEGGIANTE il primo giorno lavorativo, successivo al termine del Periodo del Noleggio.

CLAUSOLA 23 – RECLAMI

Il NOLEGGIATORE od i suoi clienti in sub-noleggio comunicheranno eventuali reclami in primo luogo al Capitano a bordo, e saranno registrati, orario, data e natura del reclamo stesso. Nel caso il reclamo non potesse essere risolto a bordo, il NOLEGGIATORE denuncerà l'evento al NOLEGGIANTE o al Mediatore Marittimo per conto del NOLEGGIANTE, non appena possibile dopo l'evento che ha dato adito al reclamo stesso, ed in ogni caso entro ventiquattro (24) ore dalla notizia dell'evento o dall'accaduto, salvo nei casi in cui ciò fosse impossibile a causa di un guasto o di non disponibilità dei mezzi di comunicazione. Il reclamo potrà essere denunciato verbalmente in primo luogo, ma dovrà essere confermato per iscritto non appena possibile (via fax o per posta).

CLAUSOLA 24 – COMUNICAZIONI

Eventuali comunicazioni trasmesse, o che devono essere trasmesse da una delle Parti sottoscriventi al presente Contratto, saranno comunicate in forma scritta e saranno considerate valide, purché sia dimostrabile che siano state spedite prepagate e indirizzate correttamente, per posta o via corriere regolare, o via fax, nel caso del NOLEGGIANTE, al



www.consulting3000.com

info@consulting3000.com

MILANO - ITALY

via Monti 8

20123

Tel . +39 (0)2 87167377

Fax +39 (0)2 70047188

PADOVA - ITALY

via Foscolo 18

35131

Tel . +39 (0)49 8364364

Fax +39 (0)49 8364364

Consultants & Lawyers in Italy

NOLEGGIANTE stesso o al Mediatore Marittimo ai rispettivi indirizzi secondo il presente Contratto, oppure, nel caso del NOLEGGIATORE, al suo indirizzo secondo il presente Contratto, oppure, ove previsto, al NOLEGGIATORE stesso a bordo l'imbarcazione.

IL NOLEGGIANTE:

IL NOLEGGIATORE:

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. il NOLEGGIANTE ed il NOLEGGIATORE dichiarano espressamente di aver letto, concordato ed approvato alla fine delle singole clausole del presente contratto, specificamente le clausole 2,5,6,7,8,9,12,13,15,19,20,21,24.

IL NOLEGGIANTE:

IL NOLEGGIATORE:

....., lì.....